



AVVISO ALLA CLIENTELA

In seguito all'emanazione del Decreto Legislativo 124/2019 ("Legge di Bilancio 2020"), le limitazioni alla circolazione del contante e dei titoli al portatore fra soggetti diversi di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 231/07, prevedono:

1. A decorrere dal **1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 è vietato trasferire** fra soggetti diversi **denaro contante e titoli al portatore** per importi complessivamente **pari o superiori a 2.000 euro**. A decorrere dal **1° gennaio 2022**, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di **1.000 euro**. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, e' vietato anche quando e' effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. Tali trasferimenti possono essere eseguiti solo per il tramite di una banca o di Poste Italiane S.p.A. (comma 1).
2. Gli **assegni bancari e postali** d'importo **pari o superiore a 1.000 euro** devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del **beneficiario** e la clausola di **non trasferibilità** (comma 5).
3. Il rilascio di **assegni circolari** di importo **inferiore a 1.000 euro** può essere richiesto, per iscritto, senza la clausola di non trasferibilità (comma 8); in questi casi è dovuto il pagamento di 1,50 euro per ciascun assegno a titolo di imposta di bollo.
4. Dal 4 luglio 2017 è ammessa **esclusivamente** l'emissione di **libretti di deposito, bancari o postali, nominativi** ed è **vietato il trasferimento fra soggetti diversi di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018** (comma 12).

Per l'infrazione delle norme di cui al punto 1, a decorrere dal **1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, sono previste **sanzioni amministrative pecuniarie da 2.000 euro a 50.000 euro**. A decorrere dal **1° gennaio 2022**, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie **da 1.000 euro a 50.000 euro**.

Per l'infrazione delle norme di cui al punto 1 che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

Per l'infrazione delle norme di cui al punto 2, per importi inferiori a 30.000 euro è prevista una sanzione minima pari al 10% dell'importo dell'assegno ed una massima di 50.000 euro. Per importi pari o superiori a 30.000 euro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 3.000 euro a 50.000 euro.

La violazione della norma di cui al punto 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro.

Matino, 01/07/2020

BANCA POPOLARE PUGLIESE